

CROCE AZZURRA

Associazione Volontari Abbiatensi – Onlus

STATUTO

adeguato alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA

1. È costituita l'Associazione denominata "Associazione Volontari Abbiatensi CROCE AZZURRA ODV ETS", organizzazione di volontariato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), di seguito chiamata per brevità "Associazione"; è parimenti ammessa la dicitura "CROCE AZZURRA Associazione Volontari Abbiatensi ODV ETS".
2. L'Associazione è composta da volontari che hanno scelto di dedicare gratuitamente una parte del loro tempo al servizio della popolazione; essa è stata costituita il 15 febbraio 1976 per opera di volontari della zona dell'Abbiatense ed ha sempre proseguito nella propria attività di volontariato, ampliandola in più ambiti territoriali.
3. L'Associazione ha una struttura unitaria, è composta da Soci persone fisiche ed è organizzata operativamente attraverso delle Sezioni Territoriali presenti in corrispondenza delle diverse zone comunali o sovracomunali presso cui è attiva.
4. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede in Abbiategrasso, via De Amicis n. 1 (ang. via Mentana). La sede legale può essere trasferita in altra città solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto; il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica del presente statuto; i soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
2. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 3 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - SEZIONI

1. L'Associazione è una struttura unitaria, suddivisa in Sezioni Territoriali (di seguito per brevità "Sezioni") per motivi operativi.
2. Le Sezioni, nei limiti del territorio in cui hanno sede, godono di autonomia operativa e svolgono la propria attività nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

3. Ogni Sezione si dota di un numero di Rappresentanti di Sezione da un minimo di uno a un massimo di tre, di cui uno delegato ai rapporti con il Consiglio Direttivo. La durata in carica e le modalità di nomina dei Rappresentanti di Sezione sono disciplinate da apposito Regolamento. In mancanza di nomina da parte della Sezione, i Rappresentanti di Sezione vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

4. Tutte le Sezioni hanno l'obbligo di trasmettere all'Associazione, nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo, il rendiconto e i documenti contabili necessari affinché l'Associazione espleti gli obblighi imposti dalla legge, nonché un resoconto delle attività svolte; quanto sopra comunque in tempo utile affinché l'Associazione possa adempiere agli obblighi imposti dalla legge e/o da eventuali norme regolamentari.

5. I Soci aderiscono alla Associazione per il tramite delle Sezioni, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 6 del presente Statuto.

6. L'organizzazione, il funzionamento interno e i livelli di autonomia organizzativa delle Sezioni sono disciplinati da apposito Regolamento.

Articolo 4 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri Soci persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, al fine di operare attività di trasporto di malati e persone svantaggiate e di emergenza urgenza sul territorio, l'Associazione svolge le seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- trasporto e soccorso di ammalati e feriti, mediante autoambulanze e altri automezzi;

- trasporto dei medici di guardia medica;

- trasporto delle persone che necessitano di terapie continuative (per esempio: emodialisi, radioterapia, chemioterapia, rieducazione e riabilitazione motoria);

- trasporto delle persone che necessitano visite specialistiche, esami clinici o di trattamenti particolari, anche periodici, presso centri specializzati;

- trasporto di persone disabili, mediante mezzi idoneamente attrezzati;

- trasporto e accompagnamento giornaliero di minori e giovani diversamente abili, presso i Centri Socio Educativi e Centri Professionali specializzati ed altre unità di offerta socio-sanitaria;

- prenotazione di esami, consegna dei referti degli esami strumentali e di laboratorio;

- servizio di consegna pasti a domicilio, in collaborazione con altri soggetti del territorio;
 - formazione e aggiornamento dei volontari e dei cittadini, in relazione all'attività di trasporto e soccorso.
3. L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a promuovere iniziative nel campo sociale di conoscenza, promozione e sensibilizzazione, sui temi della prevenzione, del primo intervento di soccorso, dell'attività di trasporto e soccorso, a favore della cittadinanza.
4. Per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione può istituire accordi con istituzioni pubbliche e con soggetti privati, che operano nei settori dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, in attuazione del principio di sussidiarietà.
5. L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo determinante e prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
7. L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive diverse da quelle di cui al punto 2., secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti indicati dalla normativa vigente.
8. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa vigente.

Articolo 5 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione individuato dall'assemblea straordinaria con deliberazione del 25/10/2014, del valore di Euro 1.695.653 (unmilione seicentonovantacinquemila seicentocinquantequattro), alla data del 31 dicembre 2013, come risultante dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci in data 29 maggio 2014;
- liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- ogni altro bene o diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

2. Le risorse economiche dell'Associazione derivano da:

- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Per l'attività di interesse generale prestata L'Associazione può ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale, nei limiti di cui all'Articolo 4, punto 7.

3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6 - SOCI

1. Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta, presentati da almeno un Socio, alla competente Sezione associativa; l'ammissione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'eventuale rifiuto dell'ammissione viene deliberato dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato. Sull'eventuale ricorso contro il provvedimento che nega l'ammissione, decide l'Assemblea ordinaria nella prima riunione utile.

2. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con l'assunzione di incarichi direttivi in associazioni che svolgono attività analoghe nel medesimo ambito territoriale.

3. Il membro del Consiglio Direttivo chiamato a ricoprire incarichi direttivi in associazioni che svolgono attività analoghe nel medesimo ambito territoriale, a pena di decadenza, è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Associazione e a scegliere, entro 20 gg. dalla nomina, in quale associazione intende esercitare il mandato ricevuto.

4. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma precedente comporta la decadenza immediata dalla carica di membro del Consiglio Direttivo ed è anche motivo di cessazione dalla qualità di Socio ai sensi del successivo art. 7.

5. I Soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

6. Tutti i Soci hanno parità di diritti e di doveri.

7. Essi godono dei diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

8. Ciascun Socio maggiore di età ha diritto di voto, dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro dei Soci.

9. I Soci si distinguono in:

- Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del primo statuto;

- Soci ordinari: sono coloro che, condividendone le finalità, prestano la propria attività in favore dell'Associazione;

- Soci onorari: sono coloro che, per particolari meriti professionali, vengono ammessi a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, nonché i Soci ordinari che, non potendo più prestare la propria opera nell'Associazione per ragioni di età o di salute e che soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento, vengono invitati a continuare a farne parte dall'Assemblea dei Soci.

I soci fondatori ed ordinari hanno la qualifica di volontari. Il libro dei Soci svolge anche la funzione di registro dei volontari.

10. Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario; la qualifica di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

11. I Soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

12. I Soci sono assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come richiesto dalla legge.

Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore Legale;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Consulta delle Sezioni.

2. Tutti gli organi dell'Associazione sono elettivi e la loro elezione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Le cariche associative sono a titolo gratuito.

Articolo 9 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

2. Le Assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
4. Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei Soci; in tal caso l'Assemblea deve essere tenuta entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di convocazione.
5. L'assemblea può essere convocata anche su richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea, salvo quanto previsto dal successivo articolo 21, è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
8. L'avviso di convocazione dovrà, inoltre, rimanere affisso durante il medesimo periodo, presso i locali dell'Associazione.
9. In caso di impossibilità o di inerzia del Presidente, l'Assemblea viene convocata dal Vice Presidente.
10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci; le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Articolo 10 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di ventiquattro ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.
3. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.
4. Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega di altro Socio.
5. Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 21.

Articolo 11 - ASSEMBLEE: POTERI

1. L'Assemblea ordinaria:
 - approva, nel testo proposto dal Consiglio Direttivo, i Regolamenti, ivi compreso l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sul programma di attività dell'Associazione, stabilendo obiettivi ed indirizzo;
 - approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo previsti dal presente Statuto;

- approva, sentito il parere del Revisore Legale, il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di controllo;
- nomina il Revisore Legale e i membri del Collegio dei Probiviri;
- ha facoltà di nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, 2 (due) Soci supervisori i quali collaborano con il Revisore Legale nello svolgimento della sua attività;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi contro l'esclusione dei Soci e sul diniego all'ammissione dei nuovi Soci, dal parte del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

4. L'Assemblea è presieduta da un Presidente dell'Assemblea, da essa all'uopo nominato su designazione della maggioranza dei Soci rappresentati in Assemblea.

5. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale.

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni; in relazione alle votazioni per la nomina degli organi sociali, il Presidente si attiene alle modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

7. Le regole per le riunioni in forma telematica e per l'esercizio del voto a distanza sono stabilite dall'eventuale Regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria al momento della relativa nomina.

2. Le modalità per le elezioni del Consiglio Direttivo sono stabilite dall'apposito Regolamento, nel rispetto dei principi di democraticità della rappresentanza.

3. I membri eletti hanno diritto a un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

4. Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

- il Presidente dei Probiviri;

- qualsiasi persona che, per competenze o compiti scientifici o amministrativi, sia stata invitata dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri.

5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni; il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 3 (tre) consiglieri.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente od a Consiglieri, determinandone i limiti; potrà anche conferire procure *ad negotia* a soci, alle Organizzazioni regionali o a terzi, per specifiche attività.

3. I Regolamenti e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai Soci mediante affissione presso le Sezioni entro 30 (trenta) giorni dalla entrata in vigore degli stessi.

4. Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il bilancio preventivo e quello consuntivo redatto dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

5. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire un Albo per riconoscere la presenza di benefattori, persone fisiche o giuridiche, che abbiano effettuato rilevanti erogazioni liberali alla Associazione o che abbiano comunque contribuito in maniera significativa alla sua attività.

6. Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

1. A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti e, a parità di voti conseguiti, il più anziano per appartenenza all'Associazione; ove ciò non sia possibile, il Consiglio Direttivo provvederà per cooptazione alla sua sostituzione che dovrà essere convalidata dalla prima Assemblea dei Soci convocata successivamente alla nomina del nuovo membro.

2. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

3. Se, per dimissioni od altre cause, viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e devono essere tempestivamente indette le elezioni.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Vice Presidente;
 - per scadenza del mandato;
 - per decesso;
 - per decadenza ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del presente Statuto.
 - per decadenza conseguente alla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 (tre) adunanze consecutive del Consiglio Direttivo;
 - per esclusione, deliberata dai 2/3 (due terzi) dei Consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.
4. Contro il provvedimento di esclusione/decadenza è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di tale provvedimento.

Articolo 16 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e resta in carica fino al rinnovo dello stesso Consiglio.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento.
3. Il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.
4. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 17 - REVISORE LEGALE

1. Il Revisore Legale è nominato dall'Assemblea dei Soci tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.
2. Il Revisore Legale è organo consultivo contabile dell'Associazione e vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di quello consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
3. Il Revisore Legale può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
4. Il Revisore Legale può, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari; degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro del Revisore Legale.

5. L'incarico di Revisore Legale è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti all'Associazione.
6. Per la durata in carica valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
7. Il Revisore Legale, nello svolgimento della sua attività, potrà essere supportato da 2 (due) Soci supervisori nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
8. I contenuti e le modalità della collaborazione tra Revisore Legale e Soci supervisori sono disciplinati da apposito Regolamento.
9. In ogni caso le decisioni finali relative all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo restano di competenza esclusiva del Revisore Legale in carica.

Articolo 17 bis – ORGANO DI CONTROLLO

1. Quando obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, collegiale o monocratico.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
3. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto Legislativo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Contestualmente alla elezione del Consiglio Direttivo, vengono eletti i componenti del Collegio dei Probiviri tra Soci di provata onorabilità e con adeguata capacità professionale; il Collegio è formato da 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti che subentrano in ogni caso di cessazione dei membri effettivi; qualora vengano a mancare più di due membri effettivi, devono essere tempestivamente indette le elezioni.
2. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo. La durata dell'organo è pari a quella del Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra i Soci, tra questi e gli Organi Sociali e tra gli Organi Sociali stessi con funzione di Arbitro.
4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri possono essere appellate alla prima Assemblea utile.
5. Le procedure per adire il Collegio sono definite nell'apposito Regolamento.

Articolo 19 - CONSULTA DELLE SEZIONI

1. La Consulta delle Sezioni è costituita dal Rappresentante di Sezione delegato ai rapporti con il Consiglio Direttivo.
2. La Consulta delle Sezioni si riunisce di regola ogni tre mesi, su convocazione del Presidente, allo scopo di formulare al Consiglio Direttivo proposte per migliorare l'operatività dell'Associazione e di riferire allo stesso circa l'andamento dell'attività a livello periferico.
3. Il Consiglio Direttivo può richiedere il parere consultivo della Consulta delle Sezioni su particolari questioni.

Articolo 20 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

1. L'esercizio dell'Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e quello consuntivo in tempo utile per l'esame da parte del Consiglio Direttivo e per l'approvazione da parte dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Dal bilancio devono risultare i beni che costituiscono il patrimonio dell'Associazione ed i contributi a qualunque titolo ricevuti.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'Articolo 4, numero 7., nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20 bis - BILANCIO SOCIALE

Quando obbligatorio per legge verrà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel sito internet dell'Associazione, il bilancio sociale, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e verranno pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 20 ter – LIBRI SOCIALI

Sono libri sociali:

- a) il libro dei Soci e registro dei volontari;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, presentando apposita richiesta con preavviso di 30 giorni.

Articolo 21 – QUORUM DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Assemblea straordinaria deve rispettare i seguenti quorum:

- per le delibere concernenti le modifiche allo statuto occorre la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno 1/20 (un ventesimo) dei Soci ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
- per le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci.

2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea straordinaria che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; in nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve ai Soci.

Articolo 22 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) ed al codice civile.

Io sottoscritto dr. Marcello Grossi, Notaio in Corbetta, iscritto al Collegio Notarile di Milano, attesto che il sopra esteso testo di statuto è quello vigente, a seguito della deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria dell'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ABBIATENSI CROCE AZZURRA ODV ETS" del giorno 11 giugno 2023.

Corbetta, 4 luglio 20023

File firmato digitalmente dal Notaio Marcello Grossi Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, firmato digitalmente come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Corbetta, nel mio studio in via A. Volta, n. 30/32, il giorno 6 luglio 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Marcello Grossi.